



*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N° 34 del 31 dicembre 2019**

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in Napoli nelle aree cittadine interessate dagli eventi relativi alle “*festività di fine anno*” e zone limitrofe in un raggio di 500 metri, in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro 2019 e per il capodanno 2020, relativa ai divieti di: introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e di vendere e possedere *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, a partire dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2020.

## IL SINDACO

### Premesso

**che** a partire dal pomeriggio del 31 dicembre 2019 e nella notte del 1° gennaio 2020 si terranno nelle aree cittadine interessate dagli eventi relativi alle “*festività di fine anno*” i festeggiamenti di Capodanno;

**che** per motivi di sicurezza in relazione ai tradizionali festeggiamenti di Capodanno che si svolgeranno nelle aree cittadine interessate dagli eventi relativi alle “*festività di fine anno*”, la Questura di Napoli, Ufficio di Gabinetto (Sezione 2^ – Ordine e Sicurezza Pubblica) ha richiesto, con nota con nota Cat./A. 4 – Gabinetto O.P. del 23 dicembre 2019 ed acquisita al protocollo del Comune di Napoli con prot. **PG/2019/1034179** del 23 dicembre 2019, la necessaria adozione di un provvedimento che stabilisca i divieti di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e di vendere e possedere *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, nelle aree cittadine interessate dagli eventi relativi alle “*festività di fine anno*” e zone limitrofe, fino ad una distanza di 500 mt (mail del 31 dicembre 2019 della Segreteria del Capo di Gabinetto) per lo svolgersi dei festeggiamenti di Capodanno che si terranno dal pomeriggio del 31 dicembre 2019 e nella notte del 1° gennaio 2020.

**ritenuto che** per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi dei festeggiamenti sopra indicati, per tali motivi, i divieti cominciano tre ore prima dell'inizio dell'evento e terminano fino a cessate esigenze;

**rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;**

### ORDINA

1. Il divieto a chiunque di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e di vendere e possedere di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, a partire dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2020 e, comunque, fino a cessate esigenze nelle aree cittadine interessate dagli eventi relativi alle “*festività di fine anno*” e zone limitrofe, fino ad una distanza di 500 mt per lo svolgersi dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno;
2. Salvo il fatto che non costituisca reato, i trasgressori degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 500, ai sensi dell'art. 7 bis D. lvo n. 267/2000 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., oltre al ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza, in particolare il Comando del Servizio Autonomo di Polizia Locale di Napoli vorrà garantire, a mezzo personale dipendente, i servizi di competenza, nell'arco temporale suindicato e nella zona in argomento, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei suddetti provvedimenti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente dal

Vice Sindaco  
Enrico Panini

***La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.***